Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 205 del 7 settembre 1949

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 settembre 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1949, n. **1**.

Istituzione di una imposta regionale sulla produzione di energia elettrica

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1949, n. 1.
Istituzione di una imposta regionale sulla produzione di energia elettrica.

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Il Consiglio Regionale ha approvato nella seduta del 14 febbraio 1949 e il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituita l'imposta nella misura di L. 0,10 per ogni KW ore di energia elettrica prodotta sfruttando le forze idriche nella Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Dall'imposta di cui al precedente art. 1 è esente:

a) l'energia consumata dalle Ferrovie dello Stato esclusivamente per i propri servizi;

b) l'energia impiegata per la produzione di altra energia elettrica nel territorio della Regione;

c) l'energia prodotta da impianti con potenza installata non superiore a 50 KW.

Art. 3.

Sono considerati come produttori di energia elettrica a tutti gli effetti della presente legge i concessionari e gli esercenti di qualsiasi impianto atto alla generazione di energia elettrica.

Art. 4.

L'impianto è costituito dal complesso degli apparecchi di produzione di energia elettrica.

Costituiscono impianti distinti le diverse officine o stazioni di produzione di energia elettrica che una stessa ditta esercita in edifici distinti, quando anche questi impianti siano messi in comunicazione fra loro per mezzo di una comune rete di condutture di trasporto e di distribuzione.

Art. 5.

Chiunque intenda attivare un impianto per la produzione di energia elettrica, deve farne denuncia all'Ufficio di ragioneria regionale prima di iniziare l'attività.

La denuncia deve essere redatta in doppio esemplare e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la ditta esercente dell'impianto ed il nome, cognome, paternità e domicilio di colui che la rappresenta;

b) il Comune, la via, il numero civico, la denominazione della località in cui si trova l'impianto;

c) il tipo, la potenza ed il numero degli impianti generatori della corrente;

d) il giorno in cui sarà attivato l'impianto;

e) la qualità della forza motrice e la corrispondente potenza;

f) le caratteristiche dei congegni destinati alla misura della energia elettrica prodotta.

Per gli impianti di cui al seguente art. 14, i produttori dovranno allegare alla denuncia un elenco degli apparecchi utilizzanti l'energia prodotta, indicando per ciascuno di essi la potenza e l'orario medio annuo di utilizzazione.

Art. 6.

La denuncia di cui al precedente articolo deve essere presentata entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge per gli impianti di produzione già attivi a tale data.

Art. 7

Tutte le modificazioni e le variazioni di ogni impianto devono preventivamente essere denunciate all'Ufficio di ragioneria regionale. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o di trasformazione della ditta esercente, essa deve farne denuncia entro i quindici giorni successivi.

Art. 8.

E' in facoltà della Regione di prescrivere agli esercenti impianti di produzione di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare i quantitativi di energia elettrica prodotti.

Ha inoltre facoltà di applicare negli impianti suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro. Tali strumenti sono obbligatori per impianti con potenza superiore ai 500 KW

I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dalla Regione, devono essere denunciati immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, all'Ufficio ragioneria regionale, come pure devono essere immediatamente denunciate le modificazioni delle condutture e dei circuiti, ai quali siano stati applicati i congegni.

Art. 9.

I funzionari e gli agenti regionali hanno diritto di ispezionare liberamente, in qualsiasi tempo, gli impianti e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione distinti da questi.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio degli impianti, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione.

Le ditte esercenti gli impianti, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri ed i documenti rela-

tivi alla produzione della energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti regionali, nelle ispezioni che questi compiono nelle officine e negli uffici della azienda, per tutti gli effetti della presente legge.

Art. 10.

La liquidazione della imposta per gli impianti che producono energia elettrica è fatta dall'Ufficio ragioneria della Regione in base alla dichiarazione delle singole aziende.

Tale dichiarazione deve essere presentata per la produzione di ciascun mese entro il ventesimo giorno del mese successivo.

Art. 11.

L'imposta è pagata dalla ditta produttrice della energia elettrica direttamente presso il Tesoriere regionale.

Art. 12.

I produttori di energia elettrica sono tenuti, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio ragioneria della Regione, a versare l'imposta corrispondente alla produzione dichiarata in una unica rata con scadenza il giorno 20 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione.

Per gli eventuali supplementi di imposta, derivanti da revisioni, da parte dell'Ufficio ragioneria della Regione, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni di produzione anzidette, l'Ufficio emette avviso di pagamento e il produttore è tenuto a versare le somme dovute entro otto giorni dalla data della relativa notifica.

Art. 13.

Gli impianti con una potenza di concessione non superiore a 2200 KW nominali medi (3000 cavalli dinamici) potranno, in caso di speciale autorizzazione da parte dell'Ufficio ragioneria della Regione, presentare ogni due mesi la dichiarazione, ai sensi del precedente art. 10, della energia prodotta, e saranno tenuti a versare l'imposta corrispondente alla produzione dichiarata in una unica rata con scadenza il ventesimo giorno del secondo mese successivo al bimestre al quale si riferisce la dichiarazione di produzione.

Art. 14.

L'Ufficio ragioneria regionale è autorizzato a concludere con le ditte convenzioni per la corresponsione della imposta presente mediante canone annuo di abbonamento quando trattasi di impianti di produzione con potenza di concessione non superiore a duecentoventi (220) KW nominali medi (300 cavalli dinamici).

Il produttore ha l'obbligo di denunciare entro quindici giorni da quando si verifichino le variazioni che importino un aumento del 10 % sulla produzione presa per base nella determinazione del canone. In tali casi ha luogo la revisione del canone.

Il produttore può chiedere la revisione quando per fatti non prevedibili ed indipendenti dalla sua volontà, avvengano variazioni che comportino una diminuzione della produzione superiore al 20 % di quella corrispondente al canone in vigore. La revisione ha effetto dalla data della denuncia.

Art. 15.

I debitori dell'imposta che non effettuino il pagamento entro i termini stabiliti negli articoli 12 e 13 sono passibili di una penalità pari al 2 % della somma che essi avrebbero dovuto versare, qualora il pagamento della imposta venga effettuato entro il quinto giorno dalla scadenza.

Detta penalità si aumenta al 6 % se il pagamento dell'imposta non sarà effettuato entro tale termine.

Art. 16.

I produttori di energia elettrica che non sono esenti dalla imposta ai sensi dell'art. 2 devono prestare una cauzione in contanti corrispondente all'ammontare presunto di un dodicesimo della imposta annuale.

Art. 17.

L'imposta dovuta e in tutto o in parte non pagata nei tempi e nei modi prescritti dalla presente legge regionale, la penalità pecuniaria di cui all'art. 15 e le multe, di cui all'art. 20 sono ricuperate col procedimento ingiuntivo privilegiato secondo le norme stabilite dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 18.

E' affidata ad una Commissione presso la Giunta Regionale, da nominarsi con provvedimento della Giunta medesima, la risoluzione dei ricorsi cui diano luogo:

a) la liquidazione dell'imposta;

b) tutte le altre controversie di indole tecnica che possano sorgere circa l'applicazione della presente legge.

Il ricorso deve essere presentato, a scanso di decadenza, entro trenta giorni dalla data della notifica della liquidazione dell'imposta o della decisione della Giunta Regionale in merito all'insorta controversia. Contro le decisioni della Commissione non sono ammessi ulteriori gravami in via amministrativa, è fatto salvo il ricorso alla via giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica della decisione della Commissione.

Art. 19.

Il termine di prescrizione per il risarcimento degli eventuali errori di liquidazione è di tre anni dalla data della dichiarazione di produzione e si estende anche a

tutti i casi di sospensione di produzione, qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento della imposta sia stato fatto anticipatamente a titolo di deposito od altro. La prescrizione non ha luogo in caso di frode.

Art. 20.

E' punito con la penalità variabile da L. 5000 a L. 500.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata, il produttore di energia elettrica di cui al precedente art. 3 che:

a) manometta o lasci manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dalla Amministrazione Regionale, nonchè i contrassegni, bolli, suggelli applicati dalla Amministrazione Regionale stessa, salvo i casi di provata necessità;

b) ometta o rediga infedelmente le dichiarazioni di cui all'art. 10, tenga in modo incompleto o infedele, oppure non tenga affatto o non presenti i registri ed i documenti a termini dell'art. 9;

c) rifiuti o in qualsiasi modo ostacoli l'immediato ingresso ai funzionari ed agli agenti regionali nelle officine e nei locali annessi, od impedisca ad essi il libero esercizio delle loro attribuzioni;

d) sottragga o tenti di sottrarre in qualunque altro modo l'energia elettrica al regolare accertamento della imposta;

e) attivi un impianto senza aver fatto la denuncia di cui agli articoli 5 e 6 o non presenti o presenti incomplete o infedeli le denunzie di variazione di cui all'art. 7.

Art. 21.

Le pene di cui alla presente legge sono raddoppiate in caso di recidiva.

Art. 22.

In tutti i casi di infrazione alla presente legge, quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contravvenzione definirsi con penalità variabile da L. 1000 a L. 50.000, fermo in ogni caso il pagamento del tributo.

Art. 23.

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 febbraio 1949

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto, *Il Commissario del Governo*
BISIA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6101323) Roma, 1949 Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 20 —